



**II DIPARTIMENTO  
RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI -  
SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI**

SERVIZIO 3 – TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

*Linee guida regionali*

*sull'individuazione delle modifiche sostanziali disciplinate  
dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,  
nell'ambito dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni  
alle emissioni in atmosfera*

---

LINEE GUIDA REGIONALI  
SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 269, COMMA 8, DEL D.LGS. N.  
152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO  
DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

**LINEE GUIDA REGIONALI**  
**SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI**  
**DISCIPLINATE DALL'ART. 269, COMMA 8, DEL D.LGS. N.**  
**152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI**  
**RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN**  
**ATMOSFERA**

INDICE

1. Classificazione delle modifiche . . . . .	pag. 2
2. Modifiche sostanziali. . . . .	pag. 2
3. Modifiche non sostanziali. . . . .	pag. 3
Tabella 1. . . . .	pag. 5

---

*Si ringrazia l'ARPA Molise  
per la fattiva collaborazione offerta e per i preziosi contributi forniti  
nel corso della stesura delle presenti linee guida e della relativa modulistica*

LINEE GUIDA REGIONALI  
 SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 269, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

## 1

### **CLASSIFICAZIONE DELLE MODIFICHE**

#### Premessa

Richiamate le definizioni di "modifica sostanziale" e di "stabilimento" presenti nel D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene che, a livello generale, una modifica possa configurarsi come non sostanziale, ai fini della normativa in materia di emissioni in atmosfera, laddove non si verifichi, rispetto alla situazione autorizzata, un incremento degli inquinanti emessi dallo stabilimento tale da produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute.

Si ritiene, ad ogni modo, che possano risultare sostanziali modifiche che, pur non implicando un aumento del flusso di massa degli inquinanti, possono prevedere variazioni significative al ciclo produttivo, tali per cui è opportuna una istruttoria da parte dell'Autorità Competente. Così come, si ritiene, possano essere considerati non significativi gli effetti di alcune modifiche che, sia pur prevedendo un incremento degli inquinanti emessi, non comportano effetti ambientali rilevanti in riferimento, ad esempio, al contesto territoriale in cui è collocato lo stabilimento o alla tipologia di inquinante emesso. Fermo restando che è comunque facoltà dell'Autorità Competente valutare se, sulla base di tali effetti, la modifica possa essere considerata sostanziale, al fine di uniformare ed agevolare l'attività sia dei Gestori che delle stesse Autorità competenti, si ritiene opportuno fornire indicazioni utili a classificare le modifiche sulla base del suddetto principio.

Per le casistiche non ricadenti nelle fattispecie sotto descritte, sarà facoltà dell'Autorità Competente valutare gli effetti della modifica e la necessità di richiedere, da parte del Gestore, l'eventuale autorizzazione secondo le procedure previste dalla norma di settore.

## 2

### **MODIFICHE SOSTANZIALI**

A livello generale, si ritiene siano da considerarsi sicuramente "SOSTANZIALI", ai sensi della normativa in materia di emissioni in atmosfera, le modifiche di uno stabilimento che implicano una o più delle seguenti condizioni:

1. l'introduzione di nuove miscele/sostanze classificate cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene che implicano un'emissione rilevante<sup>1</sup> delle sostanze di cui alla Tabelle A1 dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06) oppure di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (Tabella A2);

---

LINEE GUIDA REGIONALI  
SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 269, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

2. un incremento del flusso di massa potenziale (kg/h), riferito all'intero stabilimento, superiore del 20% di quello precedentemente autorizzato per ogni inquinante considerato;
3. un incremento del quantitativo di materie prime utilizzate o della capacità produttiva superiore al 50% del quantitativo autorizzato;
4. un incremento del consumo massimo di solvente tale da fare ricadere l'attività nell'ambito di applicazione dell'art. 275, sulla base delle soglie di cui alla tabella I dell'Allegato III alla Parte Quinta;
5. l'installazione di un nuovo impianto/attività con nuova emissione non riconducibile alle fattispecie descritte nella tabella 1, lett.ra j).

Per le attività già soggette all'art. 275 (commi 21 e 22), sono, altresì, sostanziali le seguenti modifiche:

6. per le attività di ridotte dimensioni<sup>2</sup>, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 20%;
7. per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10% per cento;
8. qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili.

### 3

#### **MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

Sono da considerarsi "NON SOSTANZIALI", le modifiche che non comportano effetti negativi e significativi sull'ambiente e, pertanto, a livello generale, quelle tali per cui non si verifica rispetto alla situazione autorizzata, un aumento significativo del flusso di massa degli inquinanti potenzialmente emessi dallo stabilimento o delle ulteriori condizioni riportate in precedenza.

Al riguardo, fermo restando il principio generale sopra enunciato, anche al fine di fornire indicazioni operative utili sia per i Gestori che per le Autorità Competenti, si dettagliano di seguito una serie di tipologie di interventi, raccolti in tre casistiche principali, e le relative condizioni per le quali gli stessi possono comportare modifiche da considerarsi non sostanziali.

Nello specifico:

1. modifiche che interessano interventi che prevedono la sola alterazione tecnica delle condizioni di convogliabilità;

---

LINEE GUIDA REGIONALI  
 SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 269, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

2. modifiche che interessano il ciclo produttivo, senza l'attivazione di nuovi punti di emissione;
3. modifiche che prevedono l'attivazione di nuovi punti di emissione senza aumento o con aumento non significativo del flusso di massa degli inquinanti emessi.

A livello generale, richiamato quanto riportato precedentemente, si ritiene che per aumento non significativo del flusso di massa, si possa intendere un incremento non superiore al 20%. Resta inteso che la modifica richiesta possa concernere più interventi, anche ricadenti in diverse tipologie. In ogni caso, devono essere rispettate le condizioni sotto riportate relative ad ogni intervento e riassunte nella sotto indicata

**Tabella 1.**

Il Gestore, pertanto, dovrà:

- all'atto della comunicazione della modifica, rendere disponibili, nell'ambito della relazione tecnica, tutti gli elementi utili a classificare e a caratterizzare la modifica, sulla base delle informazioni riportate nella sotto indicata Tabella 1;
- individuare, nel caso di nuove emissioni, gli inquinanti, i valori limite, i sistemi di abbattimento ed i metodi di campionamento che il Gestore si impegna a rispettare secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, qualora presenti;
- trasmettere, laddove previsto, a valle della realizzazione degli interventi, i referti analitici necessari a dimostrare il rispetto delle condizioni, entro 60 giorni dall'effettuazione della modifica;
- effettuare la comunicazione di messa in esercizio ai sensi dell'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, nei casi di modifiche che comportano l'attivazione di nuove emissioni.

Sono, in ogni caso, da considerarsi "NON SOSTANZIALI" le modifiche che si rendessero necessarie al fine di autorizzare, per effetto di aggiornamenti della normativa nazionale in materia di emissioni in atmosfera, impianti già installati all'interno dello stabilimento e precedentemente non soggetti ad autorizzazione ai sensi della previgente normativa, quali ad esempio gli impianti o le attività "scarsamente rilevanti" ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Nel caso di interventi non riconducibili alle casistiche proposte, sia per quanto concerne le modifiche SOSTANZIALI sia per quanto concerne le modifiche NON SOSTANZIALI, è compito del Gestore quantificare gli impatti e dell'Autorità Competente valutarne la sostanzialità, sulla base dei principi riportati nel presente documento.

LINEE GUIDA REGIONALI  
SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 269, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

**Tabella 1**

<b>INTERVENTO</b>	<b>CONDIZIONE IN PRESENZA DELLE QUALI L'INTERVENTO E' CONSIDERATO <u>NON SOSTANZIALE</u></b>
<b>1. Modifiche che prevedono la sola alterazione tecnica delle condizioni di convogliabilità di emissioni già autorizzate:</b>	
a) sostituzione di macchinari/dispositivi	<i>non deve comportare modifica quali-quantitative delle emissioni</i>
b) modifica del layout impiantistico (traslazione fisica degli impianti all'interno dello stabilimento, o all'esterno in area contigua)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non deve comportare modifica quali-quantitativa delle emissioni;</li> <li>- la nuova ubicazione dei punti di emissione deve essere conforme ai disposti autorizzativi in essere in termini di altezza e direzione allo sbocco</li> <li>- non deve comportare variazione di Comune o di destinazione urbanistica</li> </ul>
c) modifica della convogliabilità delle emissioni attraverso l'accorpamento di due o più camini e/o emissioni equivalenti dal punto di vista qualitativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post- intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h);</li> <li>II. i valori limite in concentrazione delle "nuove emissioni" non dovranno essere superiori ai valori limite delle emissioni esistenti.</li> </ul> <p><b>NB: <u>dovranno essere forniti i referti analitici</u></b></p>
d) modifica della convogliabilità attraverso la separazione in più camini con la suddivisione di una emissioni esistente e autorizzata in più emissioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post- intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h);</li> <li>II. i valori limite in concentrazione delle "nuove emissioni" non dovranno essere superiore ai valori limite delle emissioni esistenti.</li> </ul> <p><b>NB: <u>dovranno essere forniti i referti analitici</u></b></p>
e) installazione, modifica/sostituzione del sistema di abbattimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post- intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h);</li> <li>II. il nuovo sistema di abbattimento dovrà essere conforme alle norme vigenti.</li> </ul> <p><b>NB: <u>dovranno essere forniti i referti analitici</u></b></p>

LINEE GUIDA REGIONALI  
SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 269, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

<b>2. Modifiche che prevedono l'installazione di nuovi impianti/linee e/o una variazione delle materie prime e/o delle portate emesse, ma non di nuovi punti di emissione</b>	
f) installazioni di nuovi impianti/linee convogliati ad emissioni pre-esistenti	<i>Il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post-intervento (kg/h), non deve essere superiore del 20% di quello calcolato pre-intervento (kg/h) per ogni inquinante considerato; NB: <u>dovranno essere forniti i referti analitici</u></i>
g) variazione qualitativa delle materie prime	<i>non dovranno essere aggiunte materie prime classificate con indicazione di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F o H341 o H351;</i>
h) variazione quantitativa delle materie prime	<i>I. l'incremento complessivo delle materie prime utilizzate nello stabilimento non dovrà essere superiore al 50% del quantitativo precedentemente autorizzato; II. l'incremento complessivo delle materie prime non deve implicare l'assoggettamento all'art. 275; III. per le attività soggette all'art. 275 dovranno essere rispettate le condizioni di cui ai commi 21 e 22;</i>
i) variazione (aumento) delle portate emesse	<i>I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h); II. il sistema di abbattimento deve essere dimensionato per l'incremento della portata; III. l'incremento complessivo delle portate emesse, riferite all'intero stabilimento, non dovrà essere superiore del 30%; NB: <u>dovranno essere forniti i referti analitici</u></i>
<b>3. Modifiche che prevedono l'attivazione di nuovi punti di emissione</b>	
j) installazione di nuovi impianti/linee convogliati a nuovi punti di emissione	<i>I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post- intervento (kg/h), non dovrà essere superiore del 20% di quello calcolato pre-intervento (kg/h), per ogni inquinante considerato; II. dovranno essere rispettate le pertinenti condizioni di cui al punto 2 lett g), h), i); III. la nuova emissione deve essere: - del tutto equivalente ad una emissione già presente nello stabilimento ed autorizzata: il Gestore si impegna a fornirne le caratteristiche nella comunicazione e a rispettarne i medesimi valori limite/prescrizioni, fino a nuove comunicazioni da parte dell'AC; oppure: - derivante da una fase/attività disciplinata nell'ambito delle attività "in deroga"; il Gestore si impegna a fornirne le caratteristiche nella comunicazione e a</i>

LINEE GUIDA REGIONALI  
SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 269, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

	<p><i>rispettare i valori limite/prescrizioni individuati nelle singole autorizzazioni di carattere generale, fino a nuove comunicazioni da parte dell'AC;</i></p> <p><i>- dotata, se necessario ai fini del rispetto dei valori limite, di sistema di abbattimento conforme alle norme tecniche vigenti.</i></p> <p><i><u>NB: Dovranno essere trasmesse la comunicazione di messa in esercizio e, successivamente, le analisi di messa a regime.</u></i></p>
--	---

## NOTE

- 1 Per **emissione rilevante** si intende l'emissione di un flusso superiore alle soglie di rilevanza individuate dalle tabelle A1 e A2 per ognuna delle categorie di sostanze ivi disciplinata.
- 2 Per l'individuazione delle attività di **'ridotte dimensioni'** si faccia riferimento al comma 22, dell'art. 275 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm..

Flusso di massa (kg/h) dell'intero stabilimento: si intende il **flusso di massa "potenziale" calcolato**, ottenuto quindi dal prodotto tra la concentrazione limite (mg/Nmc) autorizzata (o per cui si richiede autorizzazione) e la portata nominale (Nmc/h) autorizzata (o per cui si richiede autorizzazione).

Ai fini del confronto tra la situazione pre-intervento e post intervento deve essere verificata la variazione di flusso di massa potenziale (kg/h) per ogni inquinante emesso oggetto della modifica. Nel caso di aggiunta di un inquinante, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alla lettera j) della tabella precedente, la valutazione relativa alla significatività e negatività degli effetti sulla salute e sull'ambiente potrà essere effettuata, da parte dell'Autorità Competente, sui flussi complessivi di inquinanti emessi dallo stabilimento, anche in relazione al contesto territoriale in cui è collocato lo stesso.

Nel caso di più modifiche non sostanziali consecutive con incrementi dei valori oggetto di soglia (es. materie prime, flusso di massa, portata, ecc.), il confronto deve essere effettuato con la situazione autorizzata a monte delle modifiche non sostanziali (es. soglia autorizzata materie prime 1000 t/anno; la prima modifica produce un incremento delle materie prime di 200 t/anno: la modifica è non sostanziale; la seconda modifica produce un ulteriore incremento di materie prime di 400 t/anno: la modifica è sostanziale poiché l'incremento rispetto alla situazione autorizzata a monte delle modifiche non sostanziali, pari a 600 t/anno, è superiore al 50%).